

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1309 DEL 05/08/2022

O G G E T T O

ORDINANZA DECISORIA N. 3836/2021 DEL 26.11.2021 DEL TRIBUNALE DI VICENZA RESA TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA, I DOTT. S.D.R., M.A.M., P.B., A.F. ED E.S., I SIGG. X.G., X.N., X.D., D.S.A., D.S.G. D.S.F. E D.S.L. IN QUALITÀ DI EREDI E CONGIUNTI DELLA SIG.RA D.S.N., E LA COMPAGNIA ASSICURATIVA BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD, IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA. PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE.

Il Dirigente proponente, Direttore della UOC Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 26.10.2020 (prot. n. 0101021 del 26.10.2020) i sigg. X.G., X.N., X.D., D.S.A., D.S.G. D.S.F. e D.S.L. quali eredi e congiunti della sig.ra D.S.N. notificavano all’Azienda ULSS 8 Berica, nonché ai dott. S.D.R., M.A.M., P.B., A.F. ed E.S, dirigenti medici dipendenti dell’Ente, ricorso ex art. 702 bis c.p.c., promosso avanti al Tribunale di Vicenza ed iscritto al RG n. 5587/2022, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del decesso della propria congiunta, la predetta D.S.N., asseritamente dovuto alle conseguenze di una tracheostomia chirurgica ritenuta non correttamente eseguita presso l’Ospedale San Bortolo di Vicenza nell’ottobre 2017.

I ricorrenti, nel tempo, avevano già svolto, nei confronti dell’Azienda e dei citati sanitari, una serie di attività, sia stragiudiziali che giudiziali, volte ad ottenere un risarcimento dei pretesi danni subiti: ad una prima domanda risarcitoria stragiudiziale (acquisita al prot. 109978 del 31.10.2018) seguiva, infatti, un giudizio per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (ricorso acquisito al prot. n. 35064 del 04.04.2019). Entrambe le richieste risarcitorie venivano prontamente denunciate, con nota al prot. 111052 del 05.11.2018 la prima e 37660 del 11.04.2019 la seconda, attraverso il Broker Willis Italia Spa, alla Compagnia assicurativa Berkshire Hathaway International Insurance Ltd con la quale l’ULSS aveva stipulato polizza assicurativa per il triennio 2016-2018.

Il procedimento sommario di cognizione introdotto con il succitato ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nell’ambito del quale l’ULSS veniva difesa dall’avv. Testa del foro di Padova, come da indicazioni fornite dall’Assicuratore, si concludeva con l’ordinanza decisoria n. 3836/2021 del 26.11.2021.

Il Tribunale di Vicenza, accogliendo le domande dei ricorrenti, così si pronunciava:

“Il Tribunale, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) condanna i resistenti costituiti, in solido tra di loro, a pagare ai ricorrenti, per i titoli di cui in motivazione, euro 25.405,00 per danni patrimoniali ed euro 774.729,30 per danni non patrimoniali, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno della presente ordinanza al saldo effettivo;*
- 2) condanna i resistenti costituiti, in solido tra di loro, alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, comprensive del procedimento per ATP, liquidate in euro 719,81 per esborsi e in euro 17.876,50 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA come per legge, e le spese di CTU, già liquidate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore, che si dichiara antistatario.”*

Con comunicazione del 10.12.2021, agli atti, la Compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, preso atto di quanto considerato dall’avv. Testa sul contenuto dell’ordinanza, esprimeva l’opportunità di impugnare il provvedimento. L’Ente, pertanto, con deliberazione n. 2313 del 23.12.2021, autorizzava l’impugnazione della decisione del Tribunale di Vicenza conferendo l’incarico defensionale al medesimo avv. Testa.

L’impugnazione, con altresì istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza, veniva formalizzata avanti la Corte d’Appello di Venezia ed iscritta al R.G. n. 2505/2021.

Con ordinanza del 02.03.2022 la Corte d’Appello di Venezia si pronunciava sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accogliendola con specifico riferimento alle posizioni dei sanitari coinvolti e contemporaneamente rigettandola per l’Ente.

In data 22.03.2022 l’avv. Marco Portantiolo del foro di Treviso, legale dei ricorrenti notificava all’Azienda il provvedimento decisivo del giudizio di primo grado (acquisito al prot. 31853) ed in data 21.07.2022 notificava due distinti atti di precetto unitamente al titolo munito di formula esecutiva: il primo, acquisito al protocollo n. 77722 del 21.07.2022, svolto in favore degli assistiti, per un importo

complessivo di euro 834.530,63 -di cui euro 24.008,00 relativi alla tassa di registrazione dell'ordinanza-, oltre agli interessi compensativi al tasso legale successivi, alle spese e ai compensi professionali successivi oltre accessori; il secondo, acquisito al protocollo n. 77806 dello stesso giorno, svolto in proprio favore in virtù della distrazione delle spese legali disposta dal Tribunale, per l'importo complessivo di euro 26.412,26 oltre agli interessi compensativi al tasso legale successivi, alle spese e ai compensi professionali successivi oltre accessori.

Con comunicazione del 26.07.2022, agli atti, il legale dei ricorrenti specificava gli importi da corrispondere ai propri assistiti, indicandoli in euro 360.580,13 - di cui euro 24.008,00 relativi alla tassa di registrazione dell'ordinanza - in favore del sig. X.G., euro 118.487,62 in favore dei sigg. X.N. e X.D., euro 59.243,81 in favore dei sigg. D.S.L., D.S.F., D.S.A. e D.S.G.

A tale proposito va, peraltro, evidenziato che l'imposta di registro di cui viene chiesto il rimborso non risulta essere stata versata dai richiedenti, bensì prenotata a debito ai sensi dell'art. 59, comma 1, del DPR 131/1986, come da documentazione prodotta dagli stessi ricorrenti estratta dal sito dell'Agenzia delle Entrate; nessun esborso in tal senso può, quindi, gravare su questa ULSS.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, preso atto dell'ordinanza decisoria n. 3836/2021 del 26.11.2021 del Tribunale di Vicenza e dell'ordinanza del 02.03.2022 della Corte d'Appello di Venezia, che ha rigettato l'istanza di sospensiva formulata nell'interesse dell'Azienda, si ritiene opportuno, nelle more del giudizio di secondo grado e al fine di scongiurare iniziative avversarie finalizzate al pignoramento di beni aziendali e conseguenti aggravii di spesa connessi all'azione esecutiva, dare spontanea esecuzione alla citata ordinanza decisoria, corrispondendo euro 336.572,13 (dai quali è già detratto l'importo dell'imposta di registro non dovuto) in favore del sig. X.G., euro 118.487,62 in favore dei sigg. X.N. e X.D. ed euro 59.243,81 in favore dei sigg. D.S.L., D.S.F., D.S.A. e D.S.G., nonché euro 26.412,26 a titolo di spese legali in favore dell'avv. Marco Portantiolo del foro di Treviso, procuratore antistatario; il tutto per un totale di Euro 836.934,87.

Sul punto si precisa che la polizza assicurativa n. 2015RCGOO100-642148, stipulata dall'ULSS 8 con la Compagnia assicurativa Berkshire Hathaway International Insurance Ltd a seguito di gara espletata su base regionale, prevede per i sinistri da RCT sia una franchigia frontale per sinistro (c.d. SIR) pari ad euro 500.000,00, che rimane a carico di questa ULSS, sia un'ulteriore franchigia di pari importo collegata ad una franchigia aggregata annua di euro 15.000.000,00, riferita al complesso dei sinistri delle aziende sanitarie del Veneto di pertinenza della medesima annualità assicurativa.

A tale proposito Azienda Zero, su specifica richiesta di questa ULSS, con nota del 26.07.2022, agli atti dell'UOC Affari Generali, ha comunicato che per l'anno 2018 (anno di competenza del sinistro) la quota della franchigia aggregata annua risulta pressoché integra e che essa provvederà al rimborso della quota di risarcimento eccedente l'importo di euro 500.000,00, previa apposita richiesta e verifica dei mandati di pagamento, come da indicazioni contabili fornite da Azienda Zero con nota prot. n. 10849 del 27.08.2018.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto dell'ordinanza decisoria n. 3836/2021 del 26.11.2021 del Tribunale di Vicenza resa a definizione del procedimento R.G. n. 5587/2020 tra l'Azienda ULSS n. 8, i dott. S.D.R., M.A.M., P.B., A.F. ed E.S., i sigg. X.G., X.N., X.D., D.S.A., D.S.G. D.S.F. e D.S.L. in qualità di eredi e congiunti della sig.ra D.S.N., e la compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Ltd;
2. di prendere atto dell'ordinanza del 02.03.2022 della Corte d'Appello di Venezia R.G. n. 2505/2021, che ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di cui sopra formulata nell'interesse dell'Azienda;
3. di prendere atto della comunicazione in data 26.07.2022 di Azienda Zero, relativa alla mancata erosione della franchigia aggregata annua prevista dalla polizza assicurativa n. 2015RCGOO100-642148 stipulata con la Compagnia assicurativa Berkshire Hathaway International Insurance Ltd;
4. di dare esecuzione al summenzionato provvedimento del Tribunale di Vicenza, corrispondendo euro 336.572,13 in favore del sig. X.G., euro 118.487,62 in favore dei sigg. X.N. e X.D. ed euro 59.243,81 in favore dei sigg. D.S.L., D.S.F., D.S.A. e D.S.G.;
5. di dare esecuzione al summenzionato provvedimento del Tribunale di Vicenza corrispondendo in favore dell'avv. Marco Portantiolo del foro di Treviso, legale dei ricorrenti, la somma di euro 26.412,26;
6. di dare atto che le spese che precedono sono da imputarsi al bilancio sanitario anno 2022, conto 1202000025 "Fondo rischi autoassicurazione", per euro 500.000,00, mentre per la quota eccedente tale importo sarà chiesto il rimborso ad Azienda Zero;
7. di rimandare a successivo provvedimento l'eventuale pagamento dell'imposta di registrazione relativa all'ordinanza decisoria del Tribunale di Vicenza, liquidata in euro 24.008,00;
8. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
